

## Gara fornitura e consegna a domicilio di ausili per disabili di cui agli elenchi 1, 2 e 3 del D.M. 332/1999

### CHIARIMENTO N. 4 – 25.03.2009

A seguito richieste di chiarimenti, si precisa quanto segue:

#### **A) Offerta economica**

Il prezzo netto da indicare nel “modulo di presentazione offerta economica” è quello unitario per ausilio, espresso in cifre fino alla seconda cifra decimale (v. Capitolato Speciale - art. 6 - punto 2).

La percentuale di sconto applicata può essere anche “ZERO”

In fondo al modulo di presentazione offerta economica riferito a ciascun Elenco di presidi (1 – 2 – 3) appare:

“**Importo del lotto**” : è riferito alla fornitura e dovrà corrispondere alla sommatoria dei prezzi di ciascuna voce per le quantità indicate.

Si precisa che il prezzo degli articoli la cui quantità è pari a “ZERO” è richiesto a titolo meramente conoscitivo, e pertanto non rientra nell’importo del lotto considerato (v. Capitolato Speciale - art. 6 - punto 3).

“**Importo del servizio**”: si riferisce alla consegna che potrà avvenire presso il domicilio dell’assistito destinatario del presidio (con garanzia di riservatezza dell’utente in ossequio al D.Lgs 196/2003) o presso la sede indicata dall’Azienda nell’ordine della fornitura.

La consegna dovrà essere resa franca da ogni spesa di trasporto, imballo e confezionamento (v. Capitolato Speciale - art. 4 - punto 4. 3). Pertanto quanto espresso nell’art. 6 del C.S “... *per merce resa franco magazzino all’indirizzo indicato dall’ASL...*” è da non considerarsi valido.

Il costo del servizio può anche essere espresso in percentuale sul totale del costo. In questa eventualità , le considerazioni attinenti - compreso la percentuale di sconto applicata - possono essere indicate accanto alla dicitura **Importo del servizio**, cioè nella seconda “cella” dello schema di offerta economica.

“**Importo totale**”: è la sommatoria dell’importo totale della fornitura + l’importo totale del servizio.

#### **B) Deambulatori**

Il D.M. del 1999 (che ha reso superato il D.M. del 1992) prevede un solo codice per ciascun tipo di deambulatore, indipendentemente dalla misura, il che significa che essendoci un solo codice dovrebbe essere indicato un solo prezzo, indifferente se piccolo, medio o grande, per cui le ditte possono fare la propria migliore offerta per ciascun tipo di deambulatore senza distinzione di misura.

#### **C) Carrozze pieghevoli da transito modello per bambini**

Non è stata indicata alcuna quantità in quanto, negli ultimi anni, la scrivente ASL non ne ha fornito, ma nulla vieta alle Ditte partecipanti che, a titolo meramente conoscitivo, possano indicare sul modulo di offerta la loro migliore offerta sulla base del prezzo attualmente in vigore (prezzo Decreto 332/99 + 9%).

Infatti, non è detto che nell’anno in corso e/o futuri non si possano verificare movimentazioni per questo tipo di ausilio.